



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:

- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 – Convocazione riunione.

Si comunica che il Tavolo tecnico per la programmazione didattica, di cui al D.M. n. 38 del 19 ottobre 2016, è convocato alle ore 10.00 di lunedì 18 gennaio 2021 con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Modalità funzionamento del *Tavolo tecnico per la programmazione didattica*, di cui si allega relativo *vademecum* nella versione aggiornata;
- 2) Bozza del decreto concernente l'Albo dei formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) Bozza della circolare concernente il corso di formazione per estensione patenti terrestri per la condotta dei mezzi trasportanti merci pericolose (ADR);
- 4) Bozza della circolare concernente il corso di formazione per gli interventi in ambienti confinati CFBT;
- 5) Varie ed eventuali.

Si fa inoltre presente che, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la suddetta riunione si terrà in video-conferenza mediante la piattaforma *Microsoft Teams*.

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di rispettivo numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo dc.formazione@vigilfuoco.it, della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il 14 gennaio 2021, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.

La presente nota vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste Organizzazioni sindacali.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

OGGETTO: Modalità di funzionamento del Tavolo tecnico per la programmazione didattica - Vademecum.

Com'è noto, il *Tavolo tecnico per la programmazione didattica* (di seguito brevemente *Tavolo tecnico*), istituito con il Decreto n. 38 del 19 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 29 dell'Accordo integrativo per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con il D.P.R. 7 maggio 2008, ha il compito di elaborare un progetto generale della formazione, attraverso l'attivazione di un sistema permanente di addestramento, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale avvalendosi anche di strumenti informatici e multimediali, tali da garantire la partecipazione a tutto il personale ad una congrua attività formativa sulla base di progetti individuati e funzionali alle esigenze di servizio.

Inoltre, il *Tavolo tecnico* individua le varie tipologie dei corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione, fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento.

Fermo restando il sistema delle relazioni sindacali di cui agli articoli 32 (Contrattazione integrativa), 33 (Informazione), 34 (Consultazione) e 35 (Concertazione) del suddetto D.P.R. 7 maggio 2008, i lavori del *Tavolo tecnico* sono così articolati:

- 1) nel caso di nuovi percorsi formativi (individuati dal *Tavolo tecnico* su proposta delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente e/o dall'Amministrazione ovvero sulla base dei manuali operativi già elaborati dalle Direzioni Centrali competenti), la Direzione Centrale per la Formazione elabora, a riguardo, l'allegata **SCHEMA TECNICA PROPOSTA CORSO**, ove sono individuati gli obiettivi didattici del corso in argomento (ovvero le competenze), gli argomenti da trattare, la durata, i requisiti di accesso ed il criterio di superamento per l'esame finale di fine corso.

Quindi, con apposito decreto a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà istituito un gruppo di lavoro (GdL) per l'elaborazione dei relativi supporti didattici e, successivamente, la Direzione Centrale per la Formazione elaborerà la relativa bozza di circolare, che sarà sottoposta, preliminarmente, all'attenzione del *Tavolo tecnico* e, quindi, oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione nei confronti delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente;

- 2) Nel caso di aggiornamento di percorsi formativi già standardizzati ovvero di integrazione degli stessi, la Direzione Centrale per la Formazione riporterà, sempre nell'apposita allegata **SCHEMA TECNICA PROPOSTA CORSO**, le modifiche/integrazioni da apportare al percorso formativo vigente, che sarà portata all'attenzione del *Tavolo tecnico*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Quindi, la Direzione Centrale per la Formazione redigerà la relativa bozza di circolare, che sarà sottoposta, preliminarmente, all'attenzione del *Tavolo tecnico* e, quindi, oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione nei confronti delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente.

TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA**SCHEDA TECNICA PROPOSTA CORSO****TITOLO CORSO****OPERATORE**

COMPETENZE	ARGOMENTI DA TRATTARE	DURATA CORSO (SETTIMANE)	REQUISITI DI ACCESSO	CRITERI DI SUPERAMENTO ESAME FINALE

MANTENIMENTO**FORMATORE**

COMPETENZE	ARGOMENTI DA TRATTARE	DURATA CORSO (SETTIMANE)	REQUISITI DI ACCESSO	CRITERI DI SUPERAMENTO ESAME FINALE

MANTENIMENTO**FORMATORE ESPERTO**

COMPETENZE	ARGOMENTI DA TRATTARE	DURATA CORSO (SETTIMANE)	REQUISITI DI ACCESSO	CRITERI DI SUPERAMENTO ESAME FINALE

MANTENIMENTO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".

VISTO il D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modificazioni, con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006 – 2009.

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 e successive modificazioni, recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

VISTO il Decreto n. 209 del 09 luglio 2019 con il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha istituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida di carattere generale per l'istituzione degli albi dei Formatori.

CONSIDERATO che il D.P.R. 7 maggio 2008 ha indicato, all'art. 28, le linee d'indirizzo per l'espletamento dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale.

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la programmazione didattica composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione.

CONSIDERATO che il comma 3 del su menzionato art. 29 prevede che il Tavolo tecnico determini i criteri per la realizzazione di appositi albi di Formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.

CONSIDERATE le circolari che disciplinano il sistema di formazione del personale del C.N.VV.F., di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, nonché gli atti emanati dalla Direzione Centrale per la Formazione, che definiscono i criteri di selezione e i percorsi formativi per il rilascio dell'abilitazione di "Formatore".

CONSIDERATA la circolare DCFORM n. 37654 del 2015 che regola le attività di mantenimento e re-training, per le diverse aree tematiche-disciplinari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

CONSIDERATA la nota DCRISUM n. 8741 del 16 febbraio 2016 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane fornisce chiarimenti in merito alle modalità di espletamento delle mansioni di Istruttore da parte del personale con qualifica di Ispettore.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. E' istituito l'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Il presente Decreto stabilisce le linee guida per le modalità di ingresso nell'Albo dei Formatori e per quelle di mantenimento, di sospensione ovvero di revoca della abilitazione di Formatore.

Articolo 2

Articolazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è articolato nelle aree tematiche-disciplinari così denominate:
 - a) Aeroportuale;
 - b) Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP);
 - c) Cinofilo;
 - d) Direttore Operazioni Spegnimento (DOS);
 - e) Elisoccorritore
 - f) Formazione Ginnica;
 - g) Formazione Professionale;
 - h) Incendi in ambiente confinato (CFBT);
 - i) Moto d'acqua (PWC);
 - j) Nucleare Biologico Chimico Radiologico (NBCR);
 - k) Nuclei Investigativi Antincendi (NIA);
 - l) Nuoto e salvamento VF;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- m) Patenti nautiche;
 - n) Patenti terrestri;
 - o) Pilota di aeromobile;
 - p) Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR);
 - q) Soccorso Acquatico (SA);
 - r) Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA);
 - s) Sommozzatore;
 - t) Specialista di aeromobile;
 - u) Specialista Nautico e di Antincendio Navale;
 - v) Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (TPSS);
 - w) Tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF);
 - x) Telecomunicazioni (TLC);
 - y) Topografia Applicata al Soccorso (TAS);
 - z) Urban Search and Rescue-Medium (USAR-M).
2. Le aree tematiche-disciplinari di cui al comma 1 comprendono le eventuali estensioni come previste e regolamentate dalle circolari che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Le aree tematiche-disciplinari potranno essere integrate con appositi decreti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Struttura dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo è strutturato in aree tematiche-disciplinari, come definite all'art. 2.
2. Per ogni Formatore dovranno essere indicati: nome e cognome, codice fiscale, qualifica, sede di servizio, data di iscrizione nell'Albo, stato di abilitazione, eventuali estensioni possedute, eventuale livello, eventuali ulteriori annotazioni relative a stato, estensioni e livello.

Articolo 4

Iscrizione nell'Albo dei Formatori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. L'iscrizione nell'Albo dei Formatori è riservata al personale di ruolo appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative o specialistiche, nelle qualifiche previste dalle circolari che disciplinano ogni area tematico-disciplinare.
2. L'iscrizione nell'Albo dei Formatori è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di istruzione, in conformità alle abilitazioni specificate nella relativa area tematico-disciplinare.
3. E' iscritto di diritto nell'Albo dei Formatori, in qualità di "abilitato", il personale che supera l'apposito corso di formazione. L'iscrizione è a cura dell'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione (DCF).
4. Il corso di formazione di cui al comma 3 è regolamentato, per ciascuna area tematico-disciplinare, dalle circolari di settore di cui all'allegato 1 del presente decreto ovvero dalle eventuali ulteriori circolari emanate dalla DCF, a seguito dell'introduzione di nuove aree tematiche-disciplinari o dell'aggiornamento delle stesse.
5. Le circolari di cui al comma 4 stabiliscono altresì le eventuali specifiche modalità di impiego del personale Formatore "abilitato".

Articolo 5

Stato dell'abilitazione

1. Gli stati dell'abilitazione previsti nell'Albo sono i seguenti:
 - a) Abilitato
 - b) Abilitato con limitazioni
 - c) Sospeso
2. Per "abilitato" si intende il personale che, avendo superato il corso di formazione, è iscritto nell'Albo nella relativa area tematico-disciplinare.
3. Per "abilitato con limitazioni" si intende il personale abilitato che, per un determinato periodo di tempo, può esercitare solo particolari attività di formazione. Rientra nella fattispecie, a titolo esemplificativo, il personale Formatore con cause di accertata parziale inidoneità al servizio operativo.
4. Per "sospeso" si intende il personale che versa nella condizione di cui all'art. 9 del presente decreto.
5. L'annotazione e l'aggiornamento dello Stato dell'abilitazione è a cura dell'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione (DCF).

Articolo 6



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Estensione dell'abilitazione di Formatore

1. Per alcune aree tematiche-disciplinari sono annotate nell'Albo eventuali estensioni dell'abilitazione conseguite dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari di settore di cui all'art.4, comma 3.
2. Per ciascuna estensione posseduta è indicato, in conformità all'art. 5, il relativo "stato dell'abilitazione"

Articolo 7

Livello

Per alcune aree tematiche-disciplinari è annotato nell'Albo il livello di "Formatore esperto", eventualmente conseguito dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari di settore di cui all'art. 4, comma 4.

Articolo 8

Mantenimento dell'abilitazione di Formatore

1. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari di settore di cui all'art. 4, comma 4, il Formatore deve mantenere la propria abilitazione mediante lo svolgimento dell'attività didattica nell'area tematico-disciplinare di competenza e per ogni estensione posseduta, per almeno 36 ore ogni due anni, da svolgersi nell'ambito del medesimo corso.
2. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione le partecipazioni a corsi in qualità di Formatore saranno registrate sull'applicativo di Gestione Informatizzata della Formazione (GIF), monitorate dall'Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo della DCF e consultabili dagli utenti dell'Albo.
3. Costituisce, inoltre, condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore la partecipazione a sessioni di aggiornamento, programmate dalla DCF in occasione della revisione dei pacchetti didattici.

Articolo 9

Sospensione dell'abilitazione di Formatore

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto nell'art. 8 comporta la sospensione del Formatore dall'attività formativa, per la relativa area tematico – disciplinare, durante il periodo necessario al reintegro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione di Formatore la mancata partecipazione, a seguito di convocazione per esigenze formative dell'Amministrazione, da parte del formatore, senza giustificato motivo, per più di due volte.
3. Di tale sospensione la DCF informa l'interessato, il Comando di appartenenza e la Direzione Regionale, specificando le modalità ed i tempi del reintegro. L'avviso di sospensione è notificato all'interessato a cura della sede di appartenenza.
4. La sospensione è annotata nello "stato di abilitazione" dell'Albo.

Articolo 10

Percorso di reintegro

1. Entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di sospensione il Formatore sospeso deve partecipare al percorso di reintegro avviato dall'Amministrazione. Di tale avvio deve essere data comunicazione all'Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo della DCF, a cura della sede di appartenenza dell'interessato.
2. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari di settore di cui all'art. 4, comma 4 è cura della DCF specificare, nell'avviso di cui all'art. 9, comma 3, le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso di reintegro nell'area tematico-disciplinare di appartenenza, e nella relativa estensione. Tale termine deve tenere conto della programmazione didattica.

Articolo 11

Revoca dell'abilitazione di Formatore

1. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 10 determina la revoca dell'abilitazione o della eventuale estensione. In tal caso il posto reso vacante nell'organico dei Formatori del rispettivo Comando o Direzione Regionale non può essere occupato per i due anni successivi.
2. Sono altresì motivi di revoca dell'abilitazione:
 - a) Accertata permanente inidoneità al servizio operativo;
 - b) Passaggio ad una qualifica per la quale non è prevista la mansione di Formatore, salvo quanto indicato dalla nota DCRISUM n. 8741 del 16.02.2016;
 - c) Gravi casi di accertate inadempienze comportamentali e deontologiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 12

Rispetto dei principi deontologici

Nell'esercizio dell'attività d'istruzione ciascun Formatore iscritto nell'albo deve attenersi, nel rispetto del rapporto con i discenti, con i colleghi formatori e docenti e con l'Amministrazione, al codice deontologico del Formatore di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Articolo 13

Pubblicazione

L'Albo è pubblicato, e aggiornato con periodicità annuale, dall'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione sulla intranet dipartimentale, nella sezione "Formazione", nonché reso disponibile sull'applicativo di Gestione Informatizzata della Formazione (GIF).

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. La denominazione di "istruttore" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sostituita con quella di "Formatore" e ad essa equiparata.
2. Il personale già abilitato dalla Direzione Centrale per la Formazione in qualità di "istruttore" o "formatore" è iscritto d'ufficio nell'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le abilitazioni, lo stato, le eventuali estensioni e il livello posseduti alla data di emanazione del presente decreto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.lgs 82/2005 art. 21



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 1

a) Aeroportuale:

- Nota DCEMERn. 1684 DEL 10.10.2011: Servizio Antincendio aeroportuale: addestramenti del personale;
- Circolare DCFORM n. 12656 del 07.04.2014 e relativi allegati: Percorso di formazione del personale del C.N.VV.F. da assegnare al servizio di soccorso e lotta antincendio nei distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale;

b) Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP):

- Circolare DCFORM n. 12 del 10/05/200: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di autoprotezione in ambiente acquatico (ATP)

c) Cinofilo:

- Nota DCFORM n. 12292 del 21/06/2017: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche operative per Unità Cinofile
- Circolare DCFORM n. 3899 del 31/01/2020: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche operative per Unità Cinofile

d) Direttore Operazioni Spegnimento (DOS):

- Nota DCFORM n. 27138 del 19/09/2017: Sistema di formazione del personale D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) nel C.N.VV.F.

e) Elisoccorritore

- Da emanare

f) Formazione Ginnica:

- Nota DCFORM n. 10275 del 20/03/2014: Organizzazione dell'attività addestrativa motoria professionale per il personale Operativo VV.F. – Addestramento fisico di base.
- Nota DCFORM n. 10279 del 20/03/2014: Organizzazione dell'attività addestrativa motoria professionale per il personale Operativo VV.F. – Formazione e aggiornamento del personale Istruttore., definizione attività, programmi e strutturazione corsi.

g) Formazione Professionale:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Circolare DCFORM n. 34912 del 05/12/2016: Modalità di convocazione del personale istruttore professionale per le esigenze dei corsi di formazione
- Circolare DCFORM n. 2 del 31/03/2009: Sistema di formazione del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di “costruzioni, dissesti statici e puntellamenti”

h) Incendi in ambiente confinato (CFBT):

- Da emanare

i) Moto d'acqua (PWC):

- DCFORM n.15 del 08/11/2007: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di Operatore e Soccorritore Moto d'acqua-PWC (Personal Water Craft)

j) Nucleare Biologico Chimico Radiologico (NBCR):

- Circolare DCFORM n. 5 del 13/05/2004: Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale operativo nel campo NBCR;
- Nota DCFORM Prot. n. 6873 del 27/10/2005: Formazione istruttori di pratiche NBCR;
- Nota DCFORM Prot. n. 4130 del 27/05/2006: Ulteriori disposizioni inerenti la formazione di istruttori in materia NBCR.
- Circolare DCFORM n. 3914 del 31/01/2020: Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale operativo nel settore NBCR.

k) Nuclei Investigativi Antincendi (NIA):

- Da emanare

l) Nuoto e salvamento VF:

- Circolare DCFORM n. 427 del 14/04/2006: “Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche natatorie e di salvamento a nuoto”.

m) Patenti nautiche:

- Circolare n. 2193 del 2006 M.I.S.A. 08



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

n) Patenti terrestri:

- Nota DCFORM n. 16375 DEL 01/06/2010: Testo Unico delle norme interne che disciplinano le patenti terrestri VF

o) Piloti di aeromobile:

- DCEMER Decreto n. 1 del 12/01/2015
- Decreto Capo Dipartimento n. 53 del 22/10/2015

p) Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR):

- Da emanare

q) Soccorso Acquatico (SA):

- Circolare DCEMER n. 12 del 2016: Contrasto al rischio acquatico (CRA) – Soccorritori Fluviali- Alluvionali (SFA) e Soccorritori Acquatici (SA)
- Nota DCFORM n. 31345 del 2017

r) Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA):

- Circolare DCEMER n. 12 del 2016: Contrasto al rischio acquatico (CRA) – Soccorritori Fluviali- Alluvionali (SFA) e Soccorritori Acquatici (SA)

s) Sommozzatore:

- Circolare EM n. 08\2015

t) Specialista di aeromobile:

- Decreto Capo Dipartimento n. 53 del 22/10/2015

u) Specialista Nautico e di Antincendio Navale:

- Decreto Capo Dipartimento 22/11/2017 Circolare abilitazione specialisti nautici

v) Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (TPSS):

- Circolare DCFORM n. 6 del 20/04/2007: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di primo soccorso sanitario di base



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

w) Tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF):

- Da emanare

x) Topografia Applicata al Soccorso (TAS):

- Circolare DCFORM n. 16821 del 22/05/2012: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di topografia applicata al soccorso "TAS";

y) Urban Search and Rescue Medium (USAR-M):

- Circolare DCFORM n. 19693 del 26/06/2017: USAR- Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F..

z) Telecomunicazioni (TLC):

- Da emanare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 2

CODICE DEONTOLOGICO DEL FORMATORE

Premessa

Il presente Codice reca le norme comportamentali che regolano l'attività del Formatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di tutelare ed assicurare il decoro, la dignità professionale ed il rispetto della legalità. Il Codice si applica ai Formatori iscritti nell'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 1 - Rispetto del codice deontologico

Il Codice deontologico è un codice etico, che impegna il Formatore in quanto abilitato all'istruzione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non è, pertanto, un codice di norme giuridiche.

Il Formatore si impegna ad esercitare il suo ruolo nel rispetto del presente Codice.

Art. 2 - Indipendenza rispetto al ruolo, compito e contesto

Il Formatore, nello svolgimento della sua attività, si trova in costante contatto con molti soggetti che partecipano direttamente al programma formativo.

Lo svolgimento della professione deve ispirarsi allo sviluppo dello spirito critico, al confronto ed al vantaggio di tutti. È necessario che il Formatore eviti qualsiasi forma di collusione che avvantaggi una delle parti a svantaggio dell'altra, nonché di manipolazione o strumentalizzazione ai propri fini.

Art. 3 - Competenza

Il Formatore deve possedere una competenza didattica riconosciuta, adeguata alla gestione del processo di apprendimento dei discenti e della gestione dell'aula (sia per le attività teoriche che per quelle pratiche). A tale requisito si affiancano le competenze specifiche, che riguardano l'ambito dell'area tematica disciplinare di appartenenza.

La competenza del Formatore si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche sull'esperienza, e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adattare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più adeguate alle esigenze specifiche dei discenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 4 - Aggiornamento continuo

Il Formatore si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni di settore, sugli sviluppi delle nuove tecnologie, delle nuove normative, delle nuove metodologie, degli strumenti e delle conoscenze connesse ai processi di apprendimento dei discenti, partecipando alle attività di aggiornamento e con le indicazioni e modalità definite dalla Direzione Centrale per la Formazione.

Art. 5 - Dignità e decoro professionale

Il comportamento del Formatore è improntato alla dignità e al decoro professionale, nell'atteggiamento, nel linguaggio e nell'immagine personale. Il Formatore è consapevole di rappresentare il ruolo professionale dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ne tutela l'immagine.

Art. 6 - Riservatezza

Il Formatore mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo e stato, riguardanti: i discenti, i colleghi e qualunque soggetto che entri con lui nel rapporto professionale.

Art. 7 - Correttezza

Il Formatore imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza. Qualora emergesse contrasto fra tali comportamenti e i principi enunciati dal presente Codice Deontologico, il Formatore deve sottoporsi al giudizio della Direzione Centrale per la Formazione per la valutazione dei comportamenti che ha posto in essere.

Art. 8 - Rapporto con l'Amministrazione

L'Amministrazione non è responsabile delle attività e delle azioni svolte dal Formatore.

Se il Formatore dovesse incorrere in un comportamento non conforme alle procedure e alle linee fissate dall'Amministrazione e che non rispettino il presente Codice, verrà immediatamente avviata la procedura di revoca dell'abilitazione di Formatore in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto di istituzione dell'Albo dei Formatori.

Art. 9 - Attuazione dell'intervento formativo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per l'erogazione degli interventi formativi il Formatore deve attenersi alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per la Formazione. La scelta di eventuali modelli e metodi deve essere guidata da criteri di utilità e adeguatezza al contesto e nel massimo rispetto dei programmi, contenuti e materiali didattici forniti dall'Amministrazione per ciascuna area tematica disciplinare. Il Formatore, al fine di ottimizzare il risultato dell'intervento didattico, anche in funzione di eventuali specifiche richieste dei discenti, si impegna ad utilizzare linguaggi adeguati alle loro conoscenze nonché teorie e tecniche appropriate alle peculiarità del contesto organizzativo e alle specifiche competenze e/o esperienze dei discenti e a monitorare sistematicamente il processo di apprendimento.

Art. 10 - Rapporto e coinvolgimento dei destinatari

Il Formatore, ai fini di un corretto processo di motivazione e per elevare la qualità dell'apprendimento, propone e promuove un apprendimento attivo, facendo dei discenti protagonisti del proprio percorso conoscitivo, cercando di rispondere alle esigenze sia individuali che di gruppo.

Il Formatore imposta il rapporto con i discenti prestando costante attenzione alle loro esigenze formative; mantiene un atteggiamento di rispetto, scambio, apertura, arricchimento reciproco, disponibilità e sincero interessamento.

Art. 11 - Trasparenza

Il Formatore ha l'obbligo di informare i discenti rispetto a obiettivi, contenuti, modalità ed eventuali esigenze che dovessero comportare modifiche di programma. Si impegna, altresì, a riportare alla Direzione Centrale per la Formazione eventuali anomalie, legate ai contenuti del materiale didattico standard e/o procedure addestrative forniti dall'Amministrazione, che potessero ostacolare il normale svolgimento dell'attività formativa in aula e/o sui siti di addestramento.

Se sono previsti report nominativi e se la formazione riveste anche una funzione valutativa, il Formatore ne informa anticipatamente e chiaramente i discenti.

Art. 12 - Motivi di incompatibilità

Il Formatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione motivi di incompatibilità a ricoprire incarichi nella funzione di componente delle commissioni di verifica periodica e d'esame dei percorsi formativi, e ad astenersi da essi, nel caso ricopra cariche sindacali oltretutto nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 13 - Riservatezza

Il Formatore mantiene il segreto professionale sulle informazioni di carattere confidenziale ricevute nella relazione con i discenti.

Art. 14 - Rispetto

Il Formatore rispetta e fa rispettare ogni singolo all'interno del gruppo dei destinatari delle azioni formative, non opera discriminazioni di sorta e tiene in considerazione opinioni e credenze anche differenti dal proprio sistema di valori. In assenza degli interessati, si astiene da commenti personali e non incoraggia indiscrezioni di qualsiasi natura.

Art. 15 - Rapporto con i colleghi Formatori

Nello svolgimento di un comune incarico, il Formatore si impegna a condividere le informazioni possedute con gli altri Formatori; in genere, si astiene da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi.

Art. 16 - Condotta

Nell'esercizio della propria attività professionale, il Formatore è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Il Formatore è tenuto ad evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano arrecare danno all'immagine del ruolo di Formatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 17 - Norme finali

Il presente Codice Deontologico è parte integrante del Decreto di istituzione dell'Albo dei Formatori ed entra in vigore alla data della sua approvazione. I Formatori iscritti nell'Albo sono tenuti a prenderne conoscenza e ad osservarlo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo stesso Codice Deontologico si fa riferimento ai contenuti del Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" ed alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" oltretutto alle norme ivi richiamate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

All'Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento
e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Circolare DCF n. 3/2010 concernente il Testo unico delle norme interne che disciplinano le Patenti terrestri VF – Corso di formazione per l'estensione alla conduzione dei veicoli targati VF che trasportano merci pericolose (ADR), limitatamente al trasporto di carburante.

La Circolare DCF n. 3/2010 al punto 6.4.3. prevede che il personale in possesso di Patente di guida per autoveicoli con targa VF possa conseguire l'estensione alla conduzione di veicoli con targa VF che trasportano merci pericolose (ADR), previa la frequenza del relativo corso di formazione svolto presso le sedi centrali e territoriali e il superamento dei relativi esami teorici e pratici.

Ciò premesso, stante la necessità di disporre di un maggior numero di personale VF autista in possesso della suddetta estensione per il trasporto del carburante sia in occasione di emergenze, sia per la crescente disponibilità di ingenti quantitativi di gasolio sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a favore del Corpo Nazionale, la Direzione Centrale per la Formazione ha predisposto il programma didattico (cfr. Allegato A), in linea con la vigente normativa di settore (cfr. Codice della Strada; art. 2.3 della Circolare DCF n. 3/2010), per lo svolgimento del corso finalizzato al rilascio al personale operativo - già in possesso di Patente di guida di 4° (quarto) grado in corso di validità (quale requisito obbligatorio) - dell'estensione alla conduzione di veicoli con targa VF che trasportano merci pericolose (ADR), limitatamente al trasporto di carburante.

Il corso avrà durata di 36 ore su 5 giorni e comprensivo di esame finale con la prova teorica e la prova pratica.

A riguardo si precisa che la prova teorica d'esame consisterà nell'erogazione di un *test* di 30 domande a risposta multipla (di cui una sola risposta esatta) sugli argomenti del programma didattico del corso, mentre la prova pratica riguarderà l'attuazione delle procedure per la sicurezza della guida, del parcheggiamento e della simulazione delle operazioni di carico e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

scarico del carburante trasportato nei veicoli targati VF, che saranno resi disponibili, di volta in volta, ai Comandi VV.F. sede del corso da parte dei Comandi che ne sono dotati.

Al termine della seduta d'esame sarà redatto relativo verbale d'esame.

Al fine dell'attuazione dei corsi di cui trattasi, la Direzione Centrale per la Formazione avvierà un programma di qualificazione per Istruttori di patenti di guida, attraverso due percorsi in parallelo che prevedono da un lato la qualificazione all'estensione ADR di un congruo numero di personale già Istruttore di patenti di guida in servizio presso ogni Direzione Regionale ed a prescindere dall'attuale ubicazione dei mezzi targati VF adibiti al trasporto di carburante, mentre dall'altro l'avvio alla formazione di nuovi Istruttori di Patenti di Guida mediante un nuovo percorso formativo che assicuri agli stessi anche la qualificazione per la formazione degli autisti di 4° grado per conseguire la stessa estensione ADR.

Nelle more che la Direzione Centrale per la Formazione provveda a qualificare - a breve - gli Istruttori di patenti di guida in questione, la relativa attività formativa potrà essere svolta presso le autoscuole esterne a ciò espressamente abilitate dalla normativa vigente di settore, previa autorizzazione della stessa Direzione Centrale per la Formazione che valuterà l'effettiva urgenza a svolgere il corso in argomento, mentre per gli esami finali si rimanda alla nomina della Commissione d'esame così come previsto al punto 11 della Circolare n. 3/2010.

Ai fini dell'individuazione del personale istruttore patenti di guida con estensione ADR, da incaricare delle attività inerenti la parte pratica e la prova d'esame, provvederà la stessa Direzione Centrale per la Formazione.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA CORSO ESTENSIONE ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI CON TARGA VF CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (ADR) LIMITATAMENTE AL TRASPORTO DI CARBURANTE

LEZIONI TEORICHE (18 ore)

- **Introduzione**

Trasporto delle merci pericolose nel C.N.VV.F., cenni sulle normative di riferimento; Decreto Interministeriale n. 246 del 11/08/2004; Direttiva 94/55/CE; Nuovo Codice della Strada. Richiami sul rischio incendio e sostanze estinguenti a bordo dei mezzi ADR.

- **Panoramica nazionale e internazionale delle norme sul trasporto stradale di merci pericolose**

Le UN Model Regulations (Raccomandazioni ONU). Il problema del recepimento per il trasporto Nazionale.

- **Le principali novità dell'ADR 2019**

Nuove definizioni. Nuove esenzioni. L'ADR come norma 'SPECIALE'. Cenni sulle Disposizioni generali sulla security. Le merci ad alto rischio. L'obbligo della formazione. La giurisprudenza consolidata. Le problematiche relative all'inquinamento ambientale e conseguenti reati. Art. 168 del Codice della Strada: Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi – sanzioni.

- **Classificazione delle sostanze e degli articoli pericolosi**

La tabella dei pericoli preponderanti per la classificazione delle miscele. I nuovi prodotti chimici sotto pressione. I nuovi oggetti contenenti liquidi infiammabili. La lista delle merci pericolose. Le novità relative alle quantità limitate.

- **Condizioni generali di imballaggio**

Tipologia degli imballaggi e codice ONU imballi. Omologazione degli imballi. I nuovi fusti/casse di 'altro metallo' (1N/4N). Idoneità generale del collo. Marcatura ONU e marcature particolari. Conformità in relazione alla pericolosità delle merci. Etichettatura ed iscrizioni sui colli. Trasporto dei colli in container box. Etichettatura di pericolo dei container. Trasporto in cisterna/idoneità delle cisterne ADR. Codice Cisterna. Il codice Kemler. Le disposizioni speciali. La documentazione specifica per il trasporto delle merci pericolose.

- **Istruzioni di sicurezza (Trem Cards)**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Le esenzioni: esenzione totale (LQ e QUANTITA' ESENTI) ed esenzione parziale. Le nuove regole sullo stivaggio delle merci. La norma EN 12195-1:2010. Magazzino e 'kit ADR'. Idoneità dei veicoli ed equipaggiamenti (borsa ADR e estintori). I veicoli ADR e le loro omologazioni. Il problema dei veicoli 'datati' e le soluzioni ministeriali.

LEZIONI PRATICHE (12 ore)

- *Attuazione delle procedure per la sicurezza della guida, del parcheggio e delle operazioni di carico e scarico del carburante trasportato nei veicoli targati VF.*

ESAME FINALE (6 ore)

- **Prova teorica:** *ergazione di un test di 30 domande a risposta multipla (di cui una sola risposta esatta) sugli argomenti del programma didattico del corso;*
- **Prova pratica:** *attuazione delle procedure per la sicurezza della guida, del parcheggio e delle operazioni di carico e scarico del carburante trasportato nei veicoli targati VF.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

All'Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

1. Programma Corso Operatore CFBT
2. Programma Corso Formatore CFBT

OGGETTO: Incendi in ambiente confinato (*Compartment Fire Behaviour Training - CFBT*) - Sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PREMESSA

I Vigili del Fuoco giungono spesso negli incendi in fase di *pre-flashover*, cioè in quella fase appena precedente all'incendio generalizzato, quando le temperature in gioco possono arrivare a superare i 700 gradi e ciò che resta possibile effettuare è sostanzialmente un raffreddamento mediante acqua operato dall'esterno del compartimento.

Studi recenti stanno concentrando gli sforzi su teorie e sistemi in grado di porre l'operatore del soccorso, il Vigile del Fuoco appunto, nella condizione di saper interpretare quei segnali che l'incendio fornisce in tale fase, con l'obiettivo di mettere in atto una serie di mezzi di contrasto in grado di ritardare, o nell'ipotesi migliore di evitare, l'insorgere dell'incendio generalizzato.

La Direzione Centrale per la Formazione intende rendere patrimonio comune di tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco tali sistemi di risposta all'incendio, alcuni dei quali hanno trovato, negli ultimi decenni, un fervido impulso nei Paesi Nord Europei e negli Stati Uniti.

Con la presente circolare si definiscono le linee di indirizzo per la regolamentazione dell'attività di formazione e mantenimento del personale "Formatore esperto CFBT", "Formatore CFBT" ed "Operatore CFBT".

MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione Centrale per la Formazione ha il compito di:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- a) definire e aggiornare, secondo le esigenze rilevate o comunicate dalle strutture territoriali o centrali che contribuiscono alla formazione, i pacchetti didattici e i sistemi di verifica;
- b) costituire, aggiornare, e mantenere l'organico di formatori CFBT, anche attraverso l'istituzione e l'aggiornamento dell' "Albo formatori CFBT", necessari a garantire sul territorio nazionale l'attività di formazione, di addestramento e mantenimento degli operatori CFBT;
- c) coordinare e sostenere l'attività di formazione e di aggiornamento del personale operatore CFBT svolta dalle Direzioni Regionali sedi di modulo CFBT, provvedendo alle autorizzazioni, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le risorse regionali fossero insufficienti, l'individuazione e la mobilitazione dei formatori CFBT necessari.

PERCORSI FORMATIVI, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO ABILITA'

Operatore CFBT

Gli obiettivi del corso "Operatore CFBT" sono molteplici, principalmente:

- ✓ fornire al personale una conoscenza *avanzata* dei fenomeni fisici che avvengono durante la combustione;
- ✓ approfondire la conoscenza dei diversi effetti della ventilazione naturale, su un incendio;
- ✓ riconoscere i segnali premonitori del flash-over;
- ✓ approfondire la conoscenza dei rischi connessi ai fenomeni del Flashover, del Backdraft e del Fire Gas Ignition;
- ✓ apprendere le tecniche per il raffreddamento dei gas mediante l'utilizzo di lance ad acqua particolari, lance a getto cavo di uso ancora non così comune nel CNVVF.

Requisiti minimi di accesso al corso

I requisiti di accesso al percorso formativo per "Operatore CFBT" sono i seguenti:

1. Possesso dei titoli obbligatori in regola con i mantenimenti previsti dalle rispettive circolari di settore:
 - TPSS esecutore
 - SAF Basico
 - ATP
 - NBCR livello 0 e/o livello 1

PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo, richiesto per l'abilitazione operatore CFBT, prevede il superamento dell'apposito corso "Operatore CFBT" della durata di 5 giorni (36 ore), attuato secondo il programma didattico standard (allegato 1), e tenuto da "Formatori CFBT".

- ✓ Numero di corsisti : minimo 8, massimo 12.
- ✓ Numero di formatori: 5 indipendentemente dal numero dei corsisti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VERIFICHE

Al termine del corso il discente dovrà sostenere una verifica delle competenze acquisite:

- a. per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da n.30 domande a risposta multipla (una sola risposta corretta fra le tre alternative proposte). La prova si intende superata raggiungendo un risultato minimo di n.21 risposte esatte su trenta (max 9 errori);
- b. per la verifica delle abilità pratiche, sarà formulato un giudizio, attraverso skill-test, per ogni partecipante al corso da parte dei Formatori CFBT, relativamente alla prova di progressione e avanzamento durante l'estinzione e il contenimento dell'incendio.

L'ammissione all'esame è subordinata all'ingresso, durante il corso, nei simulatori (almeno due ingressi con fuoco reale).

Formatore CFBT:

Requisiti minimi di accesso al corso

I requisiti di accesso al percorso formativo per "Formatori CFBT" sono i seguenti:

1. operatore CFBT, con minimo 3 anni di anzianità nella qualifica;
2. aver conseguito, nell'esame da operatore CFBT, un punteggio minimo pari a 27/30;
3. essere in possesso dei titoli obbligatori in regola con i mantenimenti previsti dalle rispettive circolari di settore:
 - TPSS esecutore
 - SAF basico
 - ATP
 - NBCR livello 0 e/o livello 1
4. superamento della prova selettiva;
5. non essere in possesso di specializzazioni; i Formatori Navali, considerata l'attinenza degli argomenti, al fine di non disperdere la conoscenza e l'esperienza nella materia potranno partecipare alla selezione;
6. non essere in possesso della qualificazione di "formatore esperto di settore" (ovvero formatore degli istruttori);
7. non essere in possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di formatore V.F. in altre discipline;
8. idoneità psicofisica alle attività di formazione per la lotta agli incendi in ambiente confinato, di cui alla nota STAFFCNAVVF 18697 del 30.10.2018.

Prova selettiva

La prova selettiva si baserà sull'accertamento delle abilità pratiche richieste in sede di verifica del corso "Operatore CFBT"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Ai fini della selezione, la DCF incaricherà una specifica commissione di valutazione che si avvarrà di personale Formatore esperto CFBT all'uopo incaricato.

Composizione della graduatoria

La graduatoria di selezione, a valenza nazionale, è redatta sulla scorta del punteggio conseguito in occasione della prova selettiva organizzata e gestita dalla DCF.

In ogni caso, a parità di punteggio, sarà scelto il candidato con minore età anagrafica.

La graduatoria così formata ha validità 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione della stessa.

PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo richiesto per conseguire l'abilitazione a formatore CFBT prevede il superamento di apposito corso della durata di 15 giorni (N.108 ore), tenuto da uno staff di formatori esperti CFBT, e così articolato:

- ✓ Modulo di Metodologie Didattiche di base (36 ore);
- ✓ Modulo applicativo per corso "Operatore CFBT", attuato secondo il programma didattico di cui all'allegato 2 (72 ore, comprensivo di verifica teorico-pratica).
- Numero di corsisti : minimo 8, massimo 12.
- Numero di formatori: 5 indipendentemente dal numero dei corsisti.

VERIFICHE

Al termine del corso il discente dovrà sostenere una verifica delle competenze acquisite, valutata tramite skill-test, che consiste nell'effettuazione di una lezione teorica oggetto del corso "Operatore CFBT".

Superato il corso di formazione, il neo - formatore CFBT dovrà svolgere attività formativa durante un corso per "Operatori CFBT", congiuntamente a personale formatore CFBT; durante le fasi di istruzione pratica i neo - formatori si alternano ai formatori CFBT nella conduzione delle fasi esercitative.

I neo formatori non possono essere comunque previsti, per ciascun corso "Operatore CFBT", in numero superiore alle 3 (tre) unità.

Il corso di formazione per formatori CFBT, può essere ripetuto, in caso di esito negativo, per una sola volta.

PROFILO DI COMPETENZA

Al termine del corso "Formatori CFBT", il discente acquisirà le competenze necessarie per somministrare l'intero pacchetto didattico "Operatore CFBT" (sia unità didattiche teoriche che unità didattiche pratiche).

MANTENIMENTO DELLE ABILITA' ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO

Per il mantenimento dell'abilitazione di formatore CFBT occorre partecipare, in qualità di formatore ad almeno una settimana formativa ogni 2 (due) anni, in occasione dello svolgimento di corsi per "Operatori CFBT".

La non partecipazione, senza giustificato motivo, allo svolgimento di 2 corsi per Operatori CFBT consecutivamente comporta la sospensione dell'abilitazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvede, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad attivare la procedura per il reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di reintegro, il titolo di formatore viene revocato.

Inoltre, la revoca del titolo avviene qualora il formatore in argomento perda i requisiti di accesso al corso "Formatori CFBT" di cui ai punti 5,6 e 7.

Per il reintegro il formatore sospeso deve partecipare ad un corso "Operatore CFBT" congiuntamente a formatori CFBT, con le stesse modalità previste per i neo - formatori CFBT.

Formatore esperto CFBT:

PERCORSO FORMATIVO

La rilevazione delle esigenze di formazione di formatori esperti CFBT è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione che provvede all'organizzazione dei corsi in funzione delle necessità individuate.

Requisiti minimi di accesso al corso

I requisiti di accesso al percorso formativo sono i seguenti:

1. essere in possesso della qualificazione "Formatore CFBT" da almeno 3 anni (iscrizione nel relativo Albo - in regola con i previsti mantenimenti);
2. aver effettuato, negli ultimi 3 anni, almeno 3 corsi per "Operatori CFBT";
3. essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore.

Ai fini dell'ammissione al corso "Formatori esperti CFBT" si dovrà, inoltre, superare una prova selettiva, atta a valutare l'attitudine alla realizzazione e all'aggiornamento dei pacchetti didattici, con un punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica. La graduatoria, elaborata su base nazionale, ha validità dodici mesi.

CORSO FORMATORI ESPERTI

Il percorso formativo, per conseguire l'abilitazione alla mansione di Formatore esperto CFBT, prevede il superamento del modulo di Metodologie Didattiche Avanzate di 36 ore.

Il corso di formazione per formatori esperti CFBT, in caso di esito negativo, non può essere ripetuto.

Superato il corso di formazione, il neo - formatore esperto CFBT dovrà svolgere attività formativa nel primo corso utile per "Formatori CFBT" congiuntamente a personale formatore esperto CFBT.

PROFILO DI COMPETENZA

Al termine del corso "Formatori esperti CFBT", il discente acquisirà le competenze necessarie per somministrare l'intero modulo applicativo attuato secondo il programma standard di cui all'allegato 2.

MANTENIMENTO DELLE ABILITA' ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO

Per il mantenimento dell'abilitazione di formatore esperto CFBT occorre partecipare, ad almeno un corso "Formatore CFBT", nell'arco di 36 mesi.

La non partecipazione, senza giustificato motivo, allo svolgimento di 2 corsi per "Formatori CFBT" consecutivamente comporta la sospensione dell'abilitazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvede, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad attivare la procedura per il reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di reintegro, il titolo di formatore esperto viene revocato.

La revoca del titolo avviene, anche, qualora il formatore esperto in argomento perda i requisiti di accesso al corso "Formatori cfbt" di cui ai punti 5,6 e 7.

Per il reintegro il formatore esperto sospeso deve partecipare ad un corso "Formatori CFBT", congiuntamente a formatori esperti CFBT, con le stesse modalità previste per i neo - formatori esperti CFBT.

Materiale di supporto didattico e documentazione necessaria per lo svolgimento dei corsi di formazione formatori e operatori CFBT

Il materiale di supporto didattico e tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento dei corsi "Formatore CFBT" e "Operatore CFBT" è resa disponibile sulla rete intranet all'indirizzo <http://www.dipvvf.it/.....>, il cui accesso è subordinato al possesso delle credenziali rilasciate dalla DCF al personale formatore CFBT contestualmente al rilascio dell'attestato.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.lgs 82/2005 art. 21



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VER. 2019

CORSO DI FORMAZIONE “CFBT BASE”

FORMAZIONE SUGLI INCENDI IN AMBIENTI CONFINATI

DURATA – 36 ORE

PROGRAMMA CORSO CFBT (12 DISCENTI)

LUNEDI	Matt.	Presentazione del corso/familiarizzazione con discenti
		Fondamenti della combustione (teoria) CFBT00 + CFBT01
		Sviluppo e comportamento dell'incendio (teoria) CFBT02
	Pom.	Tecniche di attacco all'incendio (teoria) CFBT03
		Firebox, dimostrazione del comportamento dell'incendio su scala ridotta (PLENARIA) Test di orientamento didattico CFBT00+CFBT01+ CFBT02+CFBT03
MARTEDI	Matt.	Correzione TODCFBT00+CFBT01+ CFBT02+CFBT03
		Le lance a getto cavo (pratica) – posizione e ruolo del binomio (cambio ruoli)
	Pom.	Simulatore Flashover: osservazione (pratica) – discenti non usano lancia
		Tecniche di lancia (pratica) – passaggio della porta (cambio ruoli)
MERCOLEDI	Matt.	Discussione e condivisione impressioni relative al pomeriggio precedente
		Simulatore Flashover: attacco 1 (pratica) – discenti usano lancia dietro comando leader
	Pom.	Tecniche di lancia (pratica) – passaggio della porta e simulazione progressione in alloggio
GIOVEDI	Matt.	Discussione e condivisione impressioni relative al pomeriggio precedente
		Simulatore Flashover: attacco 2 (pratica) – ingresso in simulatore da esterno (cambio ruoli)
	Pom.	Tecniche di lancia (pratica) – passaggio della porta e uso manichette a Z ed O.
VENERDI	Matt.	Test scritto finale valutativo
		Esame pratico (solo tecniche di lancia) con valutazione.
		Risultati finali e saluti

SETTIMANA 1

		PROGRAMMA
LUN.	MATT.	Lezione BE-SAHF + approfondimento CFBT01
	POM.	Firebox per formatori (6 pezzi) due gruppi A+B, conduzione in coppia con scambio ruoli. Tutti assistono alle dimostrazioni facendo domande
MAR.	MATT.	TOD + Approfondimento CFBT2 + container Flashover (osservazione CS04)
	POM.	Entrata in container Firehouse GH01
MER.	MATT.	Approfondimento CFBT03 + Container osservazione ed attacco CS01
	POM.	Entrata in container Firehouse GH02
GIO.	MATT.	Approfondimento TOD + container FGI
	POM.	Approfondimento specifico per istruttori CFBT: respirazione; igiene ed esposizione; mayday nel simulatore;
VEN.	MATT.	Approfondimento teorico plenario + test + TOD + modulistica

SETTIMANA 2

GIORNO	ORARIO	PROGRAMMA
LUN.	MATT.	2 Gruppi: Gruppo A esposizione da parte di allievo formatore di CFBT00+CFBT01. Gruppo B 1 Accensione Attacco 1 (carico ecc.)
	POM.	2 Gruppi: Gruppo B esposizione da parte di allievo formatore di CFBT00+CFBT01. Gruppo A 1 Accensione Attacco 1 (carico ecc.)
MAR.	MATT.	Due gruppi: Gruppo B esposizione da parte di allievo Formatore di CFBT02. Gruppo A accensione attacco 2 (una unica accensione con reintegro materiale): 1 allievo formatore conduce + 1 SO + 1 binomio entra e cambio ruolo (da fare 3 volte) cosicché 3 conducono+3binomi+3SO
	POM.	Due gruppi: Gruppo A esposizione da parte di allievo Formatore di CFBT02. Gruppo B accensione attacco 2 (una unica accensione con reintegro materiale): 1 allievo formatore conduce + 1 SO + 1 binomio entra e cambio ruolo (da fare 3 volte) cosicché 3 conducono+3binomi+3SO
MER.	MATT.	2 Gruppi: Gruppo A esposizione da parte di allievo formatore di CFBT03. Gruppo B 1 Accensione Attacco 1 (carico ecc.)
	POM.	2 Gruppi: Gruppo B esposizione da parte di allievo formatore di CFBT03. Gruppo A 1 Accensione Attacco 1 (carico ecc.)
GIO.	MATT.	Esposizione tecniche di lancia da parte allievo formatore: 2 gruppi e 2 porte
	POM.	Verifica della modulistica in sito. Modulo attacco 1, attacco 2, esposizione al calore, TOD, Test finali, Logistica
VEN.	MATT.	Esame Test esposizione orale sulle presentazioni